



Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

115^ seduta della VIII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 10 giugno 2008.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Luigi Giuseppe Villani, indi la presidente Monica Donini.

Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 24) MEZZETTI Massimo |
| 2) BARBIERI Marco | 25) MONACO Carlo |
| 3) BARTOLINI Luca | 26) MONARI Marco |
| 4) BERETTA Nino | 27) MONTANARI Roberto |
| 5) BORGHI Gianluca | 28) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 6) BORTOLAZZI Donatella | 29) NANNI Paolo |
| 7) BOSI Mauro | 30) NERVEGNA Antonio |
| 8) CORRADI Roberto | 31) NOE' Silvia |
| 9) DELCHIAPPO Renato | 32) PARMA Maurizio |
| 10) DONINI Monica | 33) PERI Alfredo |
| 11) DRAGOTTO Giorgio | 34) PIRONI Massimo |
| 12) ERCOLINI Gabriella | 35) PIVA Roberto |
| 13) FIAMMENGHI Valdimiro | 36) RENZI Gioenzo |
| 14) FILIPPI Fabio | 37) RICHETTI Matteo |
| 15) FRANCESCONI Luigi | 38) RIVI Gian Luca |
| 16) GARBI Roberto | 39) SALOMONI Ubaldo |
| 17) GUERRA Daniela | 40) SALSI Laura |
| 18) LEONI Andrea | 41) TAGLIANI Tiziano |
| 19) LOMBARDI Marco | 42) VARANI Gianni |
| 20) LUCCHI Paolo | 43) VECCHI Alberto |
| 21) MANFREDINI Mauro | 44) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) MAZZA Ugo | 45) ZANCA Paolo |
| 23) MAZZOTTI Mario | 46) ZOFFOLI Damiano |

E' computato come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente della Giunta Errani, assente per motivi istituzionali.

Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Caronna.

Sono, inoltre, assenti l'assessore Delbono e il consigliere Masella.

Oggetto n. 3604: Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)

Oggetto n. 3604: Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento.
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)

Prot. n. 13683

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 648 del 12 maggio 2008, recante in oggetto "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento - Proposta all'Assemblea legislativa";

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Politiche per la salute e politiche sociali", giusta nota prot. n. 12785 in data 29 maggio 2008,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", di seguito indicata 'legge regionale', Titolo IV "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona", che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 ad oggetto: "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - Primo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 26 aprile 2004, n. 773)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 284 del 14 febbraio 2005 ad oggetto: "Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) secondo quanto previsto dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 17 marzo 2005;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 22 maggio 2006 ad oggetto "Piano di trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Ulteriori chiarimenti e precisazioni", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 7 giugno 2006;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 22 ottobre 2007 ad oggetto "Semplificazione delle procedure per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 7 novembre 2007;

Ricordato che, come previsto dalla deliberazione consiliare n. 623 del 2004, si è insediato il "Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle ASP", coordinato dagli Assessori regionali competenti in materia e composto da rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni di rappresentanza delle Istituzioni, che costituisce la sede di confronto e concertazione tra le istituzioni interessate al processo di trasformazione in corso e di elaborazione e proposta a sostegno dei processi di cambiamento in corso;

Dato atto che il Comitato regionale più sopra indicato ha licenziato diversi documenti ed in particolare:

- le "Linee guida regionali per la definizione dei programmi delle trasformazioni aziendali" rispettivamente in data 17 giugno 2005 e 2 febbraio 2006;
- lo schema di statuto per le ASP, validato dal Comitato regionale in data 27 aprile 2006 come strumento a supporto della definizione, nei distretti socio-sanitari, dei Piani di trasformazione aziendale, da sottoporre alla valutazione ed approvazione regionale, unitamente alla proposta di Statuto per la costituzione delle ASP previste dai Programmi di trasformazione aziendale;

Ricordato che la disciplina regionale in materia più sopra indicata stabilisce che l'ASP:

- ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atti dell'Assemblea legislativa regionale;
- non ha fini di lucro;
- svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
- subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) trasformate;

Ricordato altresì che la medesima disciplina regionale prevede che la Regione:

- definisce norme e principi che regolano l'attività delle ASP;
- costituisce le ASP, ne approva lo statuto e le successive modifiche;
- nomina il Presidente dell'organo di revisione contabile nel caso del collegio o, nel caso del revisore unico lo nomina sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci;
- esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione, anche patrimoniale, delle ASP;

Preso atto che la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004 più sopra richiamata stabilisce, al punto 5 *“Funzioni regionali”* dell'allegato, che *“La Regione definisce con proprio successivo atto ulteriori norme e principi che regolano l'attività delle Aziende ed in particolare: i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione, i casi di revoca del Consiglio di amministrazione o di suoi componenti da parte dell'Assemblea dei soci, i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli di amministrazione e dei direttori, le modalità per la pubblicizzazione dei documenti contabili.”*;

Dato atto che nel corso dell'attività istruttoria e di confronto con gli enti pubblici territoriali e le Ipab interessate alla costituzione delle ASP è emersa la necessità di definire ulteriori aspetti che regolano l'attività delle Aziende;

Ritenuto pertanto di approvare la direttiva prevista al punto 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004 recante *“Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla*

persona - Secondo provvedimento”, nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, sulla proposta, la Giunta regionale ha acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie Locali, come disposto dall'articolo 68, comma 1 della legge regionale n. 2 del 2003, parere espresso nella seduta del 5 maggio 2008;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2 del 2003 e secondo quanto previsto al punto 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004, l'allegato parte integrante della presente deliberazione recante “Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento”;
2. di disporre che gli organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona già insediati provvedano, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, a verificare se sussiste qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'allegato al presente atto procedendo, in caso di verifica positiva, ad attivare le procedure ivi previste in materia di rimozione di tali cause e di decadenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

ALLEGATO

DEFINIZIONE DI NORME E PRINCIPI CHE REGOLANO L'AUTONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – SECONDO PROVVEDIMENTO

INDICE

1. Incompatibilità e decadenza
 - 1.1. Incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea dei soci
 - 1.2. Incompatibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione
 - 1.3. Incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi di revisione contabile
2. Revoca del Consiglio di amministrazione o di suoi componenti da parte dell'Assemblea dei soci
3. Criteri per la determinazione dei compensi
 - 3.1. Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti i Consigli di amministrazione e rimborsi spese
 - 3.2. Criteri per la determinazione dei compensi dei Direttori
 - 3.3. Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli organi di revisione contabile
4. Modalità per la pubblicizzazione dei documenti contabili
5. Modifiche alla direttiva del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004
6. Osservatorio regionale
7. Norma interpretativa
8. Norme finali

1. Incompatibilità e decadenza

Non può essere nominato componente degli organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) chi versa nelle condizioni di seguito indicate ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3.

Per le Assemblee dei soci le cause di incompatibilità stabilite valgono esclusivamente per i componenti dell'Assemblea dei soci diversi dagli enti pubblici territoriali dal momento che, per quanto riguarda i soci enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea è assicurata dal Sindaco/Presidente dell'ente pubblico territoriale socio.

Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità di seguito stabilite, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione e, per i casi di incompatibilità che riguardino i componenti dell'Organo di revisione contabile, anche al Presidente di quest'ultimo.

Nel caso la comunicazione del verificarsi di una causa di incompatibilità non provenga dall'interessato, il Presidente è tenuto a trasmetterla all'interessato assegnandogli un termine di 10 giorni per fare conoscere le proprie considerazioni e ragioni sulla presunta causa di incompatibilità. Scaduto il termine, l'Assemblea dei soci valuta le considerazioni e le ragioni fatte conoscere dall'interessato e verifica se sussistono le cause di incompatibilità; in caso positivo comunica all'interessato la necessità che provveda a rimuovere la causa di incompatibilità entro 10 giorni da ricevimento della comunicazione, pena la dichiarazione di decadenza dall'incarico.

Trascorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione senza che sia pervenuta comunicazione scritta da parte dell'interessato di avere rimosso la causa di incompatibilità, l'Assemblea dei soci dichiara la decadenza del soggetto incompatibile.

L'Assemblea dei soci dell'ASP è tenuta a surrogare il componente del Consiglio di amministrazione decaduto nei termini stabiliti dallo statuto dell'Azienda o, in assenza di termini previsti dallo statuto, entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Nel caso del revisore unico, l'Assemblea dei soci dell'ASP è tenuta a trasmettere alla Regione, entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza, la terna di nominativi affinché la Regione provveda a nominare il revisore.

Nel caso del collegio di revisione, l'Assemblea dei soci dell'ASP è tenuta a surrogare il componente dell'Organo di revisione decaduto nei termini stabiliti dallo statuto dell'Azienda o, in assenza di termini previsti dallo statuto, entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza; nel caso in cui il componente decaduto

sia il Presidente, l'Assemblea dei soci è tenuta a trasmettere alla Regione entro 10 giorni dalla dichiarazione di decadenza la richiesta di procedere alla nomina del Presidente.

1.1. Incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea dei soci

Per i componenti dell'Assemblea dei soci non enti pubblici territoriali valgono, in quanto applicabili, le cause di incompatibilità stabilite al successivo paragrafo 1.2.

1.2. Incompatibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione

Non possono essere nominati componenti dei Consigli di amministrazione delle ASP:

1. i componenti dell'Assemblea dei soci;
2. i componenti degli organi degli enti pubblici territoriali soci;
3. i componenti della Giunta della Amministrazione provinciale di appartenenza dell'ASP;
4. i componenti degli organi della Regione;
5. i dipendenti degli enti pubblici territoriali soci con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'ASP;
6. i dipendenti della Regione con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'ASP;
7. il Direttore ed i dipendenti dell'ASP e coloro che hanno rapporti di collaborazione professionale con l'ASP;
8. il Direttore Generale ed i dirigenti dell'Azienda sanitaria locale dell'ambito territoriale di appartenenza;
9. i medici di medicina generale convenzionati con il SSN che operano nell'ambito territoriale di attività dell'ASP;
10. per le ASP che operano nel settore anziani: i componenti del Servizio Assistenza Anziani ed i componenti degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale previsti all'articolo 14, comma 1 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 55, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003;

11. i componenti delle Commissioni tecniche locali competenti in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento sui servizi dell'ASP;
12. i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, aziende e società con le quali l'ASP abbia rapporti economici o che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ASP;
13. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate dagli enti pubblici territoriali soci che operano nel medesimo settore di attività dell'ASP;
14. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento di enti a cui partecipa l'ASP;
15. coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con l'appaltatore di lavori o di servizi dell'ASP;
16. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti di cui ai numeri 12, 13 e 14;
17. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con l'ASP;
18. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'ASP o di una delle Ipab la cui trasformazione ha portato alla costituzione dell'ASP, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito;
19. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, dei componenti dell'Assemblea dei soci;
20. chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Non può inoltre ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione chi già ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione in altra ASP della Regione.

1.3. Incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi di revisione contabile

Ai componenti gli organi di revisione delle ASP si applicano le norme previste dall'articolo 236 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori degli enti locali, intendendosi per amministratori i

componenti dell'Assemblea dei soci e loro delegati e i componenti del Consiglio di amministrazione.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza quando tale requisito sia richiesto dallo statuto dell'ASP per la nomina a componente dell'organo di revisione contabile.

L'incarico di revisione contabile nelle ASP non può essere esercitato dai componenti degli organi degli enti locali soci dell'ASP e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti degli enti pubblici territoriali soci e dai dipendenti della Regione.

Non possono inoltre esercitare l'incarico di revisione contabile nelle ASP coloro che hanno ricoperto l'incarico di componente degli organi degli enti soci dell'ASP nel biennio precedente alla nomina.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso gli enti territoriali soci dell'ASP o presso organismi o enti a cui partecipi anche l'ASP. Non costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di revisione contabile nelle ASP l'essere revisore degli enti territoriali soci.

Non si può essere contemporaneamente revisore di più di una ASP nel medesimo ambito distrettuale.

2. Revoca del Consiglio di amministrazione o di suoi componenti da parte dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci adotta, con il quorum previsto dallo statuto, l'atto di revoca del Consiglio di amministrazione o di alcuno dei suoi componenti in caso di:

- a) grave violazione della legge, dello statuto, di regolamenti dell'Azienda;
- b) mancato rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci;
- c) gravi omissioni o ritardi in atti dovuti.

Per l'adozione dell'atto di revoca nei casi sopra indicati, il Presidente dell'Assemblea deve contestare per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione ed anche al componente o ai componenti interessati le violazioni, omissioni o ritardi contestati, assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per fare conoscere le loro ragioni sui fatti contestati.

L'Assemblea dei soci valuta le ragioni esposte e decide se ricorrono le condizioni per procedere alla revoca dell'incarico; in caso positivo adotta l'atto di revoca nel quale sono indicate le violazioni, le omissioni e/o i ritardi accertati; l'atto di revoca è trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna, per il monitoraggio di cui al successivo paragrafo 6.

3. Criteri per la determinazione dei compensi

La direttiva regionale n. 624 del 2004 stabilisce che la Regione, nell'ambito dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2 del 2003, definisca i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli di amministrazione e dei direttori delle ASP.

La determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli di amministrazione non può non tenere conto ed essere orientata dal complesso di norme e principi contenuti in diversi provvedimenti legislativi e di indirizzo di questi ultimi anni, che devono orientare l'azione e le scelte delle pubbliche amministrazioni sui c.d. "*costi della politica*", con ciò proseguendo nella realizzazione di uno degli obiettivi posti a base del processo di costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero di costituire un sistema di soggetti di produzione ed erogazione di servizi pubblici locali qualificato ed efficiente.

Tra il complesso di disposizioni più sopra richiamate, si ricorda in particolare l'articolo 1, commi 721 e 722 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispongono che le Regioni, ai fini del contenimento della spesa pubblica, adottano disposizioni finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, disponendo altresì che la disposizione richiamata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

La definizione dei criteri del presente atto tiene inoltre conto del complesso della struttura e dell'organigramma delle Aziende e delle connesse responsabilità e compiti: l'Assemblea dei soci con compiti di indirizzo e vigilanza; il Consiglio di amministrazione con compiti di attuazione degli indirizzi ed obiettivi definiti dall'Assemblea dei soci; il Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante dell'Azienda, con il compito di sovrintendere al regolare funzionamento dell'Azienda ed all'esecuzione degli atti; l'Organo di revisione contabile con compiti di controllo sulla regolarità contabile e di vigilanza sulla correttezza della gestione economico finanziaria; il Direttore, responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.

La definizione dei criteri del presente atto tiene conto infine delle caratteristiche che definiscono il grado di complessità gestionale delle Aziende.

3.1. Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti i Consigli di amministrazione e rimborsi spese

Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ASP può spettare una indennità di funzione se definita dall'Assemblea dei soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito indicati.

Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASP, ivi compreso il Vice Presidente, se tale figura è prevista dallo Statuto dell'Azienda, può spettare un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, se definito dall'Assemblea dei soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito indicati.

L'indennità attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione non può, in ogni caso, superare l'80 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco del comune socio che conferisce la più gran parte dei servizi dell'ASP per i comuni inferiori a 100.000 abitanti, e al 70% dell'indennità attribuite al Sindaco per i comuni superiori ai 100.000 abitanti.

Il gettone di presenza attribuito agli altri componenti del Consiglio di amministrazione non può essere superiore, a seconda delle fasce di appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:

volume di bilancio dell'ASP

– fino a euro 4.000.000	gettone max euro 100
– fino a euro 20.000.000	gettone max euro 150
– oltre euro 20.000.000	gettone max euro 200

Non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza.

Nell'ambito dei tetti massimi più sopra indicati, l'indennità di carica del Presidente del Consiglio di amministrazione ed i gettoni di presenza degli altri consiglieri di amministrazione sono determinati dall'Assemblea dei soci con riferimento alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda.

I parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:

- a) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
- b) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
- c) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda;
- d) volume di bilancio dell'ASP.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del comune ove ha sede legale l'ASP, previa autorizzazione del Presidente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso per le altre spese nella misura e nei limiti fissati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regione-Autonomie locali; la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che risiedono fuori del territorio comunale ove ha sede legale l'Azienda spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di amministrazione.

La Giunta regionale aggiorna con proprio atto i tetti massimi dell'indennità di funzione e del gettone di presenza definiti nel presente paragrafo.

3.2. Criteri per la determinazione dei compensi dei Direttori

Il trattamento economico del Direttore dell'ASP è determinato con riferimento al trattamento economico stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti, tenendo conto delle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda.

Il trattamento economico del Direttore dell'ASP è definito dal Consiglio di amministrazione, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda come di seguito indicate.

I parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:

- a) volume di bilancio;
- b) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
- c) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
- d) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda.

3.3. Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli organi di revisione contabile

Ai componenti dell'organo di revisione contabile dell'ASP spetta un compenso definito dall'Assemblea dei soci, con atto motivato in relazione alle

caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito indicati.

I parametri di valutazione della complessità gestionale dell'Azienda si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:

- a) volume di bilancio
- b) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
- c) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
- d) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda.

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuito ai componenti dell'organo di revisione contabile non può essere superiore, a seconda delle fasce di appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:

volume di bilancio dell'ASP

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| – fino a euro 4.000.000 | compenso max euro 6.000 |
| – fino a euro 20.000.000 | compenso max euro 8.000 |
| – oltre euro 20.000.000 | compenso max euro 10.000 |

L'Assemblea dei soci stabilisce il compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione contabile con la stessa delibera di nomina.

Nei casi in cui l'organo di revisione contabile è costituito da un collegio, al Presidente spetta un compenso pari a quello stabilito per gli altri componenti maggiorato del 20 per cento; in questi casi i compensi massimi più sopra indicati sono riferiti al Presidente del collegio.

4. Modalità per la pubblicizzazione dei documenti contabili

Le Aziende sono tenute, entro 7 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci, pena la decadenza dell'atto, a pubblicare per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune dove l'ASP ha sede legale, gli atti che approvano i seguenti documenti:

- a) piano programmatico;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget;
- d) bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati all'articolo 6 del Regolamento regionale di contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2007.

5. Modifiche alla direttiva del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004

Al paragrafo 1.4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 il terz'ultimo e penultimo capoverso sono sostituiti come segue:

“L'Organo di revisione contabile è costituito da 3 membri qualora il bilancio dell'Azienda sia superiore ad un valore di 30.000.000 di euro; dei 3 membri 2 sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.

L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia inferiore ad un valore di 30.000.000 di euro.

L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.”

6. Osservatorio regionale

La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali definisce il contenuto e le modalità di invio delle informazioni che le Aziende periodicamente sono tenute a fornire alla Regione al fine di definire le necessità di implementazione delle norme e dei provvedimenti regionali in materia di ASP ed al fine del monitoraggio sul funzionamento ed i risultati di gestione delle Aziende. Devono in ogni caso essere richiesti e tenuti aggiornati i seguenti dati:

- provvedimenti di nomina, decadenza e surroga degli organi;
- anagrafe degli amministratori;
- provvedimenti di determinazione delle indennità e dei gettoni da corrispondere ai componenti il Consiglio di amministrazione;
- provvedimenti di determinazione dei compensi dei Direttori.

7. Norma interpretativa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2 del 2003, in caso di contrasto tra quanto disposto dagli statuti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e quanto disposto dal presente atto, prevale quest'ultimo, con ciò intendendosi corrispondentemente modificate le norme interessate; in tali ultimi casi l'Assemblea dei soci dell'ASP è tenuta, in occasione della presentazione della prima richiesta di modificazione statutaria alla Regione, ad apportare allo statuto dell'Azienda le modificazioni necessarie ad assicurare la necessaria coerenza con le norme e le indicazioni regionali.

8. Norme finali

Le Aziende sono tenute ad aggiornare tempestivamente i propri siti Internet pubblicando in particolare:

- i propri statuti;
- i nominativi dei componenti degli organi e del Direttore;
- la descrizione delle proprie attività e delle sedi di erogazione dei servizi;
- i nominativi ed i recapiti da contattare per ottenere ulteriori informazioni sull'attività e sulle modalità di erogazione ed accesso ai servizi dell'Azienda.

Le Aziende sono inoltre tenute ad aggiornare tempestivamente i siti Internet delle Ipab da cui derivano, se si ritiene di mantenerli attivi, inserendo le informazioni relative alla trasformazione dell'ente ed alla nuova natura giuridica.

* * * *

GR/dn

o m i s s i s

LA PRESIDENTE : f.to Monica Donini

I SEGRETARI : f.to Enrico Aimi - Matteo Richetti

10 giugno 2008

E' copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maria Cristina Coliva)